

D.R.S. n. 4 del 13.01.2022
Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale Peter Pan - Autorizzazione al funzionamento
Sezione Gestanti e Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di
Violenza
– Tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello
– sita in Licata”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio, prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 575 del 24.12.2021, con la quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 09.09.2021 con prot. n. 34491 del 10.09.2021, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN, con sede legale in Licata, Viale Martiri della Libertà, n. 49/A, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Gestanti e Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza e la tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello per una struttura sita in Licata;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 09.09.2021 con prot. n. 34491 del 10.09.2021;

VISTO il parere reso dal Comune di Licata, reso con nota prot. n. 60567 del 21.10.2021, acquisita con prot. n. 40922 del 27.10.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 222657 del 24.12.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita in data 24.12.2021 con prot. n. 48988;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 La **COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN**, con sede legale in Licata, Viale Martiri della Libertà, n. 49/A, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza - TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello sita in Licata e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.2001, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.



Documento firmato da:
ANTONINO MAGGIO
13.01.2022 11:44:06 UTC

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio